

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4196

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato DOZZO

Modifica all'articolo 116 della Costituzione. Attribuzione dello statuto di autonomia speciale alla regione Veneto

Presentata il 21 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale ha lo scopo di istituire, mediante la modifica dell'articolo 116, primo comma, della Costituzione, la regione autonoma del Veneto.

Allo stato attuale, la regione si estende per oltre 18.000 chilometri quadrati, abitati da 5 milioni di persone nei 581 comuni delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza: è l'unica regione a statuto ordinario a confinare con due regioni ad autonomia speciale, circostanza che incide negativamente sullo sviluppo economico e sociale del territorio, considerate le sperequazioni sia nell'esercizio delle funzioni esecutive sia nel regime fiscale che la penalizzano rispetto al Trentino-Alto Adige e al Friuli Venezia Giulia.

Per lunghi secoli indipendente con il nome di Repubblica veneta, questo territorio, in seguito alle guerre napoleoniche,

ha vissuto un'epoca di concreta autonomia sotto le insegne del Regno lombardo-veneto di asburgica memoria per poi entrare a far parte del Regno d'Italia con il plebiscito dell'ottobre 1866.

Questa comunità custodisce un'attiva coscienza della propria identità, legata al suo peculiare contesto storico e geografico, e tradizioni sociali e culturali che la differenziano sensibilmente dal resto della penisola italiana.

Le recenti vicende politiche e la crescente richiesta di autonomia certificata dalle scelte elettorali della popolazione veneta rendono imprescindibile il riconoscimento di una maggior efficacia dei poteri legislativi e dell'amministrazione delle risorse locali di questa regione.

Lo stesso statuto regionale, approvato nel 1971 e attualmente in vigore, parla chiaramente di « autogoverno del popolo veneto » da attuare « in forme rispondenti

alle caratteristiche e tradizioni della sua storia ».

La peculiarità da riconoscere alla regione autonoma del Veneto, conseguente alla modifica dell'articolo 116, primo comma, della Costituzione e all'approvazione di uno Statuto ad autonomia speciale, terrà conto dell'esperienza delle regioni che fino ad oggi hanno goduto di questo regime privilegiato, ma anche delle novità introdotte dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione a favore delle altre regioni.

Un'autonomia di governo effettiva, un decentramento amministrativo consistente, ma in armonia con le norme della Costituzione, e una potestà legislativa esclusiva e concorrente consentirebbero di sviluppare con maggiore efficacia tutta una serie di competenze — la tutela della salute, la protezione dei beni culturali, l'istruzione, la formazione di professionisti, la viabilità, i trasporti e l'ammodernamento delle infrastrutture — che possono essere ottimizzate soltanto a livello locale.

Una congrua ripartizione delle entrate tributarie e una vera autonomia impositiva, inoltre, permetterebbero di migliorare sensibilmente la qualità della vita dei nostri cittadini, evitando gli sprechi sperimentati nei passati decenni di gestione centralista delle imposte.

Per giungere a un'efficace amministrazione delle risorse e in vista della completa attuazione del federalismo fiscale in grado di modificare il processo di governo della finanza regionale, diventa perciò necessario e di evidente importanza attribuire un'autonomia speciale alla regione Veneto.

Si auspica che la presente proposta di legge costituzionale possa contribuire efficacemente alla trasformazione federalista della regione Veneto, concedendo alla sua popolazione quelle condizioni di prosperità, sviluppo e benessere collettivo che le spettano in considerazione dei sacrifici e della generosità con cui ha contribuito all'evoluzione del Paese nel corso degli ultimi decenni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Istituzione della regione autonoma del Veneto).

1. Il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale ».

ART. 2.

(Statuto speciale della regione autonoma del Veneto).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il consiglio della regione autonoma del Veneto presenta alle Camere il disegno di legge costituzionale contenente lo statuto speciale della regione.

€ 1,00



16PDL0047230